



45161/14

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 10/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO ZAMPETTI  
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO  
Dott. MARIATESTAFANIA DI TOMASSI  
Dott. ALDO CAVALLO  
Dott. ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente - SENTENZA  
N. 2889/2014  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 11498/2014  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CESARANO GAETANO N. IL 26/06/1950

avverso l'ordinanza n. 6662/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,  
del 17/01/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;  
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Francesco Salsano*,  
*il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;*

Udit i difensor Avv.;

## Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto da Gaetano Cesarano avverso il decreto del 23 settembre 2009 del Ministro della Giustizia che aveva disposto nei riguardi dello stesso la proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., con la conseguente sospensione di alcune regole di trattamento previste dalle legge penitenziaria.

Il Tribunale - disattese le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis Ord. pen. sollevate dalla difesa del condannato, in quanto manifestamente infondate - riteneva, infatti, sintetizzando argomentazioni assai più diffuse, che permanessero le condizioni di applicazione dello speciale regime detentivo, assimilabile ad una misura di prevenzione: il Cesarano era stato condannato all'ergastolo per gravissimi reati (tra i quali anche plurimi omicidi aggravati); era membro di assoluto rilievo dell'omonima cosca di cui il fratello Ferdinando era fondatore e capo, ancora operante in territorio campano (in particolare nella zona di Pompei e Castellammare di Stabia); aveva avuto un comportamento intramurario contrassegnato da varie segnalazioni disciplinari, anche di epoca recente (fine del 2013); aveva concrete possibilità di collegamenti con l'esterno, ove non sottoposto a disciplina di particolare rigore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'anzidetto condannato per il tramite del suo difensore, avvocato Sergio Cola, che ha motivato l'impugnazione:

- con i primi tre motivi, viene proposta eccezione di incostituzionalità dell'art. 41 bis Ord. Pen.: (a) nella parte in cui non è prevista la fruibilità di una "impugnazione di merito" avverso le ordinanze di rigetto dei reclami proposti contro il decreto ministeriale di applicazione (o proroga) del regime carcerario differenziato; (b) nella parte in cui è impedita al detenuto la possibilità di sindacare le ordinanze pronunciate a seguito di reclami ex art. 41 bis innanzi alla Suprema Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ovvero per vizio di motivazione; (c) nella parte in cui, ai fini della valutazione dei presupposti dell'istituto, non è attribuita alcuna rilevanza a fattori quali la durata del trattamento (nel caso del Cesarano, prorogato dall'anno 2000);

- con il quarto motivo, denunciando violazione di legge (artt. 24, 25, 111 comma 1 Cost; artt. 1, 1, 125 e 127 cod. proc. pen.; art. 41 bis comma 2 quinquies e comma 2 sexies Ord. Pen.) per avere il giudice *a quo* ritenuto che il



sindacato del Tribunale di sorveglianza sui decreti ministeriali di proroga, non è un giudizio di "di merito" ma "di legittimità", con la conseguenza di non esercitare la giurisdizione di merito sulle doglianze difensive;

- con il quinto motivo, denunciando violazione di legge (artt. 121, 125 comma 3, 127, 178 comma 1, lett. c), 292 comma 2, lettera c) bis, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; art. 41 bis Ord. Pen.) per apparente, non adeguata o del tutto omessa valutazione dell'atto di reclamo, degli elementi di prova ivi evidenziati (provvedimenti giurisdizionali che escludevano la perdurante operatività del clan Cesarano);

- con il sesto motivo, denunciando violazione di legge (artt. 121, 125 comma 3, 178 comma 1, lett. c) bis, cod. proc. pen.) per apparente, non adeguata o del tutto omessa motivazione, sulla permanenza dei presupposti che legittimano la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali.

2.1 Con memoria in data 23 settembre 2014 la difesa del ricorrente, replicando alla requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte con la quale si chiedeva il rigetto dell'impugnazione, ha ribadito sia la non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis Ord. Pen., sia la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.

### **Considerato in diritto**

1. L'impugnazione è inammissibile, perché basata su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità ovvero manifestamente infondati.

1.1 Quanto ai profili di illegittimità dell'art. 41 bis Ord. Pen. prospettati in ricorso, con i primi due motivi d'impugnazione, occorre evidenziare che con gli stessi si denuncia, in buona sostanza, una pretesa lesione dei diritti di difesa del ricorrente, nel senso che, secondo la difesa del Cesarano, la proroga del regime differenziato nei confronti del prevenuto ha trovato conferma giurisdizionale, all'esito di un procedimento di sorveglianza asseritamente non equo e condotto nel rispetto dei diritti minimi del ricorrente previsti dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955, non garantendo in particolare la norma impugnata d'incostituzionalità il diritto al "doppio grado di giudizio", risultando, in particolare, l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di Cassazione limitata alla sola ipotesi della violazione di legge e non anche del vizio di motivazione.

1.2 Trattasi di eccezione d'incostituzionalità manifestamente infondata.

È il caso di rilevare, al riguardo, che il "diritto a un doppio grado di giurisdizione in materia penale", previsto nella citata Convenzione e nell'art. 2 del Protocollo n. 7 richiamato dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), ove pure ritenuto estensibile ad un procedimento speciale quale quello di sorveglianza, non può essere inteso, come questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di precisare più volte (Sez. 1, n. 3252 del 14/02/1994 - dep. 18/03/1994, Pino ed altri, Rv. 199177; Sez. 6, n. 7812 del 12/02/2008 - dep. 20/02/2008, Tavano, Rv. 238727) come garanzia del diritto a un doppio grado di giurisdizione di merito, bensì come riconoscimento del diritto, per l'imputato, ad avvalersi, avverso la pronuncia di condanna (nello specifico avverso il provvedimento di rigetto del reclamo), di mezzi ordinari di impugnazione o di revisione di qualsiasi portata presso altro organo giurisdizionale.

1.3 Quanto poi all'eccezione sollevata con riferimento al divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) ed in riferimento alla protratta durata della sospensione delle regole trattamentali, è sufficiente qui rilevare che la Corte di Strasburgo, come ben evidenziato anche in dottrina, "non ha mai formulato un giudizio negativo sull'in sé della sospensione delle regole trattamentali" (in tal senso si veda *ex multis*, la decisione Gallico v. Italia) evidenziando in particolare, in una non remota decisione del 2009 (Enea v. Italia), come la Corte "non può considerare una durata precisa per determinare il momento a partire dal quale è raggiunta la soglia minima di gravità per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3" [trattamento inumano e degradante], nel senso che la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ogni caso di specie, dovendo verificarsi "se il rinnovo e la proroga delle restrizioni ... fossero giustificati o meno...se le restrizioni imposte al ricorrente erano necessarie per impedire all'interessato, socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza"; verifica questa in concreto svolta dal Tribunale di sorveglianza e risoltasi con motivato giudizio affermativo.

1.4 Inammissibili devono ritenersi poi anche gli ulteriori motivi d'impugnazione con i quali si censura il provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga della sospensione delle regole trattamenti, che si assume affermata dal Tribunale con motivazione solo apparente, che non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta, con riferimento, soprattutto, al definitivo dissolvimento del clan Cesarano, oggetto di riconoscimento anche in alcuni provvedimenti giurisdizionali



a carattere definitivo, richiamati in ricorso.

1.5 Nel controllo di legittimità sul provvedimento di proroga, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha - invero - valutato gli elementi indicati nel decreto ministeriale e quelli adottati dalla difesa, li ha sottoposti ad autonomo vaglio critico, accertando che quelli allegati al decreto ministeriale di proroga fornivano dati realmente significativi sulla effettiva capacità del reclamante - anche a ragione della sua intraneità al clan camorristico Cesarano, ancora operativo sul territorio - di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, quindi sull'attuale pericolosità del detenuto, dovendo distinguersi tra attualità del collegamento con l'organizzazione esterna e l'attualità dei concreti contatti.

1.6 In particolare, evocando provvedimenti giurisdizionali ed i contenuti motivazionali degli stessi nonché articolate informative degli organi inquirenti (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, DNA, DIA, DDA, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), il Tribunale ha motivatamente spiegato che il Cesarano, condannato per gravi delitti ed intraneo all'omonimo clan con funzioni apicali, in assenza di elementi sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, potesse continuare a dare apporti di impulso, di indirizzo, di coordinamento a scelte delinquenziali da attuarsi all'esterno ad opera di soggetti appartenenti all'organizzazione, espressamente obiettando, alle deduzioni difensive, che "tutte le forze di polizia interpellate" avevano evidenziato che il clan di appartenenza, caratterizzato da una consistente componente di tipo familiare, deve ritenersi tuttora operativo, evocando al riguardo, tra gli altri concreti elementi, l'applicazione nel 2011 di una misura cautelare nei confronti del cugino Vincenzo, in relazione ad una vicenda estorsiva, nonché recenti operazioni giudiziarie (aprile 2011) eseguite nei confronti di persone che effettuavano richieste estorsive con modalità tali da farli ritenere appartenenti al succitato clan.

In presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente a precise risultanze processuali acquisite agli atti, solo sommariamente illustrato in questa sede, le pur diffuse e suggestive argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettive violazioni di legge, non superano la soglia di una non consentita, opinabile ricostruzione alternativa e meramente congetturale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente



determinabile in € 1000,00.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ~~al versamento~~ della somma di € 1000,00 alla cassa delle ammende

*du*

Così deciso in Roma, il ~~10~~ ottobre 2014.

Il consigliere estensore

*Pietro Casella*

Il presidente

*Carly*

